Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 giugno 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. **283**.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione . . . . Pag. 3679

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. **284**.

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 . . Pag. 3686

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. **285**.

Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia. Pag. 3686

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 8.675.574.800 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1978) . . . . Pag. 3688

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.660.978.516 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1980) . . . . Pag. 3688

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 5.116.322.021 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979) . . . . Pag. 3689

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 225.586.303 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979) . . . . Pag. 3690

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 3.464.471.856 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979) . . . . Pag. 3690

Ministero delle partecipazioni statali

DECRETO 29 maggio 1981.

Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali . . . . Pag. 3691

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Carmignano » . . . . Pag. 3692

Affidamento all'Ente tutela vini romagnoli dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » . . . . Pag. 3693

Affidamento al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controlata dei vini dell'Isonzo, dell'incarico di vigilanza per i vini stessi . . . . Pag. 3693

Ministero della difesa: Ricompense a valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 3693

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Cardani Piero, in Busto Garolfo. Pag. 3693

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Cassino ad acquistare un immobile . . . . Pag. 3693

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3694

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per titoli, per l'ammissione di ventiquattro ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo . . . . Pag. 3695

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1979 Pag. 3696

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1979. Pag. 3697

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. 51.

Variazione n. 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 . . . . Pag. 3697

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. 52.

Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 . . . . Pag. 3697

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. 53.

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 . . . . Pag. 3698

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 28 agosto 1979 . . . . Pag. 3698

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 55.

Integrazione dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'E.S.A.B. . . . . Pag. 3699

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 56.

Mutui a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario . . . . Pag. 3699

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 57.

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice . . . . Pag. 3699

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1981, n. 3.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44 . . . Pag. 3700

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-81 relativi al personale civile dei Ministeri e al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché di concedere analoghi miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per lo anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIR-DIRSTAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo; all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per la corresponsione dello stesso miglioramento economico al personale di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con trattamento rapportato a quello degli assistenti universitari;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Titolo II

PERSONALE DEI MINISTERI

Art. 2.

Il personale contemplato nell'art. 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato può partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello sti-

pendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.

Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

Titolo III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 4.

La dotazione organica complessiva del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

Qualifica	Posti numero
I	300
II - III .	3.200
IV .	5.500
V	5.300
VI .	2.000
VII	1.000
VIII	700

Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui allo art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari nè aumento del numero complessivo dei posti in organico.

In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'articolo 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.

Art. 5.

Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono così sostituite:

« *Alla VI qualifica*:

a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;

c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Alla VII qualifica:

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.

Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.

Alla VIII qualifica:

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente

inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.

L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.

Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.

Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.

Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui può accedersi per pubblico concorso ».

Nell'art. 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dizione « IV qualifica » è sostituita con « IV e V qualifica ». Nello stesso art. 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono così sostituite:

« VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

VII qualifica: diploma di laurea;

VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111 ».

Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA IV

Qualifica funzionale	Profilo professionale di base
I	Aiuto agente
II	Commesso
	Agente
III	Agente di collaborazione
	Agente di produzione
IV	Agente qualificato
	Agente verificatore
	Assistente
V	Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
	Operatore amministrativo-contabile
	Operatore tecnico
VI	Agente capo coordinatore
	Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale
	Collaboratore interprete bilingue
	Collaboratore tecnico
VII	Collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica
	Interprete traduttore bilingue
	Collaboratore capo settore tecnico
	Vice dirigente tecnico
	Vice dirigente amministrativo
VIII	Coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica
	Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
	Coordinatore capo dei servizi manutenzione
	Vice dirigente coordinatore tecnico
	Vice dirigente coordinatore amministrativo
	Analista di sistemi
	Ricercatore
	Esperto
	Sperimentatore

TABELLA V

Assunzioni mediante pubblico concorso

Qualifica funzionale	Profilo professionale di base
I	Aiuto agente
II	Agente
	Commesso
III	Agente di collaborazione
IV	Assistente
V	Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
VI	Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale
	Collaboratore tecnico
	Collaboratore interprete bilingue
VII	Vice dirigente tecnico o amministrativo
VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo
	Analista di sistemi
	Ricercatore
	Sperimentatore
	Esperto

Art. 6.

Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente art. 3, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1° febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:

di « assistente », gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;

di « agente qualificato », gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata

in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;

di « operatore specializzato manutentore o di lavorazione », gli agenti specializzati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla tabella II allegata alla precitata legge n. 312;

di « agente capo coordinatore », gli agenti capo, nonché gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione della Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento è subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneità con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;

di « collaboratore amministrativo-contabile », di « collaboratore interprete bilingue », di « collaboratore tecnico », gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva — nonché gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato articolo 101;

di « collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica », di « interprete traduttore bilingue », di « collaboratore capo settore tecnico », i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;

di « coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica », di « coordinatore capo dei servizi lavorazioni » e di « coordinatore capo dei servizi manutenzione », i capo servizi amministrativi-contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;

di « vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo », i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dall'Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di « agente qualificato » stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

Delle commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 4, comma secondo, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

Art. 8.

La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a L. 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

Art. 9.

I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e redistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo IV

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 10.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio e determinate sulla base dei seguenti rapporti:

ambasciatore	280
prefetto di 1ª cl. e qualifiche corrispondenti	250
direttore generale dei Ministeri e qualifiche corrispondenti	205
dirigente superiore	160
primo dirigente dopo 2 anni	120
primo dirigente	100

Nella prima applicazione del presente articolo, lo stipendio annuo lordo relativo al rapporto base 100 riguardante il primo dirigente è di L. 8.400.000.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è soppressa l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, nonché sui trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, spettanti ad altre categorie, salvo quanto previsto dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, per i segretari generali, dall'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per i direttori generali degli enti, e dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 11.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, ai destinatari del precedente art. 10 è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

L'assegno di cui al precedente comma compete con la stessa disciplina e decorrenza ai segretari generali di cui alla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, ed ai direttori generali degli enti di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 12.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'85% dello stipendio iniziale spettante al primo dirigente.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito, con la stessa decorrenza e disciplina, l'assegno personale pensionabile previsto dal precedente art. 11.

Art. 13.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 14.

Salvo quanto sarà più compiutamente definito dal nuovo ordinamento della dirigenza statale, con la stessa decorrenza di quest'ultimo e comunque da non oltre il 1° luglio 1982, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituite dall'unica qualifica di dirigente, con rapporto retributivo 125, ferma restando la base 100 nei primi due anni, cumulando i relativi posti in un unico contingente organico.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, sono soppressi, per un terzo, i posti che si renderanno annualmente disponibili nella nuova qualifica di dirigente, fino a completa eliminazione delle eccedenze che risulteranno rispetto alle nuove dotazioni organiche.

Art. 15.

L'inquadramento dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti nella nuova qualifica di dirigente di cui al precedente art. 14 è disposto con decreto del Ministro interessato secondo l'ordine del ruolo di anzianità, a cominciare dal personale con la qualifica di dirigente superiore.

Fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento della dirigenza statale, nulla è innovato per l'ammissione alla qualifica iniziale della dirigenza medesima e per le funzioni del personale inquadrato ai sensi del precedente comma, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, per le qualifiche rivestite, che restano *ad personam*.

Il dirigente superiore inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva *ad personam* il trattamento in godimento con stipendio riferito al rapporto 160.

Al primo dirigente con stipendio superiore a quello iniziale previsto per la nuova qualifica di dirigente è attribuito in quest'ultima lo stipendio alla classe o aumento periodico d'importo immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'inquadramento.

Titolo V

PERSONALE MILITARE

Art. 16.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale militare previsto dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

quarto livello	L. 3.320.000
quinto livello	» 3.660.000
sesto livello	» 4.120.000
settimo livello	» 5.040.000
ottavo livello	» 6.000.000

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 17.

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque

prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera *a*), valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore. A questa retribuzione si aggiunge la progressione economica relativa all'eventuale servizio prestato nel livello di inquadramento. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in eventuali livelli retributivi superiori a quello iniziale, attribuendo soltanto nell'ultimo livello d'inquadramento il beneficio della classe o scatto immediatamente superiore allo stipendio relativo al livello di provenienza;

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto *b*).

Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

Art. 18.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è modificato come segue:

« All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza ».

Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Art. 19.

Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di sergente e di tenente colonnello, nonché la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V, VIII-*bis* e VI-*bis*, con l'osservanza dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

Art. 20.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

Art. 21.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio, nei seguenti importi annui lordi:

generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . L. 21.000.000

generale di divisione e gradi corrispondenti . . . . L. 17.220.000

generale di brigata e gradi corrispondenti . . . . » 14.637.000

colonnello e gradi corrispondenti dopo due anni . . . . » 11.020.000

colonnello e gradi corrispondenti » 9.750.000

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è soppressa l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Ai fini dell'applicazione dei nuovi stipendi di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 22.

Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente art. 11.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

All'onere di L. 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 25.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

Art. 26.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonché per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

Art. 27.

La lettera *d*) dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *d*) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate ».

La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'art. 18 della stessa legge n. 417.

Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, è elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 28.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente art. 1 per il personale contemplato dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 20

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 284.

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di assicurare il regolare svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 dicembre 1983.

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — DARIDA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 22

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 285.

Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili nel settore energetico ed in altri settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A titolo di anticipazione per le attività del secondo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al CNEN un contributo di 185 miliardi di lire, di cui 15 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

All'onere di 185 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è elevato da cinquemila miliardi a seimilacinquecento miliardi di lire, con carattere rotativo.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, per l'anno 1981, di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è elevato da 5.500 miliardi a 6.500 miliardi di lire.

Art. 3.

I contributi in conto interessi di cui alle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, 6 giugno 1975, n. 172, 10 ottobre 1975, n. 517, 2 maggio 1976, n. 183, 12 agosto 1977, n. 675, 27 novembre 1980, n. 815, 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, da contributi corrisposti direttamente alle imprese beneficiarie.

I contributi di cui al comma precedente sono accordati, entro i limiti di somme finanziabili ed entro la durata massima prevista dalle rispettive leggi agevolative, in rate annuali o semestrali pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902, vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione e la rata calcolata al tasso agevolato determinato in base alle singole leggi di agevolazioni.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi e può emanare disposizioni per la determinazione delle caratteristiche dei finanziamenti utilizzabili in connessione con la realizzazione degli obiettivi cui è finalizzata la concessione dei contributi.

Il disposto del presente articolo non trova applicazione per le operazioni per le quali sia già intervenuta la stipula dei relativi contratti di mutuo.

Art. 4.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché — nel limite di lire 200 miliardi — per il conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Art. 5.

In attesa del riordinamento degli interventi pubblici nel settore della forestazione e della carta e della nuova disciplina delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, al fine di consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) l'erogazione di un contributo straordinario agli editori dei giornali quotidiani diretto a sopperire al maggior onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) entro il 30 giugno 1981, è autorizzato il conferimento al predetto Ente, a carico del bilancio dello Stato, di somme fino a 40 miliardi.

I criteri per la ripartizione del contributo, proporzionati ai quantitativi di carta di produzione comunitaria effettivamente consumati, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1981, restando conseguentemente ridotta di pari importo la complessiva autorizzazione di spesa di lire 2.180 miliardi di cui all'art. 29, primo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero alla data del 31 dicembre 1979, dalle società autostradali:

Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade Valdostane;
Autostrada Ligure-Toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade Centro Padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli,

nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 75 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 8.675.574.800 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888 d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (seconda tranche);

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lombardia i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348, con il quale è stata attribuita, fra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di lire 456.609.200, quale anticipo del 5%, relativamente al 1978, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 415, del 27 gennaio 1981 e n. 732, del 2 febbraio 1981, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lombardia, con le quali si chiede l'erogazione, rispettivamente, delle somme di L. 3.518.615.056 e di L. 10.273.281.765, per opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Vista la nota n. 3/8867, del 29 dicembre 1980, del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che l'importo complessivo richiesto con le due sopracitate dichiarazioni ammonta a lire 13.791.896.821 e che trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma, nel limite di L. 8.675.574.800;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.675.574.800 è assegnata alla regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1981
Registro n. 1 bilancio, foglio n. 267

(3445)

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.660.978.516 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1979, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, 5° comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284, con il quale sono stati attribuiti alla regione Marche i fondi relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Marche la somma di L. 359.815.500, quale anticipo del 5 per cento, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 214, del 19 marzo 1981, resa dall'assessore competente della regione Marche, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.660.978.516, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo richiesto dalla regione Marche trova copertura nei fondi relativi al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 1.660.978.516, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 263

(3443)

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 5.116.322.021 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1979 (secondo programma);

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lombardia i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 1.826.436.850, quale anticipo del 5 per cento, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 732, resa in data 2 febbraio 1981, dall'Assessore competente della regione Lombardia, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 10.273.281.765, per opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta ha trovato copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, secondo programma, nel limite di L. 5.156.959.744, rimanendo insoddisfatta per L. 5.116.322.021;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di L. 5.116.322.021, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 258

(3444)

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 225.586.303 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per il 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio numero 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria, la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 3162, del 12 marzo 1981, resa dall'Assessore competente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 600.979.703, relativamente al secondo programma triennale 1978/80;

Considerato che tale richiesta ha trovato copertura nei fondi del 1978, secondo programma, nel limite di L. 375.393.400, rimanendo insoddisfatta per L. 225.586.303;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 225.586.303, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 260

(3447)

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 3.464.471.856 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge numero 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284, con il quale sono stati attribuiti alla regione Marche i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata fra

l'altro, alla regione Marche la somma di L. 308.413.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 41, n. 42 e n. 43, del 19 gennaio 1981, rese dall'assessore competente della regione Marche, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 470.331.711, di L. 540.674.510 e di lire 2.453.465.635, relativamente all'esercizio 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le precedenti dichiarazioni n. 745 e n. 743 entrambe, del 17 settembre 1980, e n. 752, del 23 settembre 1980, rese dall'assessore competente della regione Marche;

Vista la nota n. 3/6603, del 18 ottobre 1980, del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che le somme sopra richieste trovano copertura ed esauriscono le disponibilità, relativamente all'esercizio 1979, a favore della regione Marche;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.464.471.856 è assegnata alla regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 261

(3448)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 29 maggio 1981.

Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'elezione diretta, con mandato biennale, dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai predetti consigli di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1981, protocollo n. 10181/DP601/3, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1980, registro n. 9 Partecipazioni statali, foglio n. 376, con il quale sono stati eletti i rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali a decorrere dalla data dello stesso decreto n. 10181/DP601/3;

Considerato che i rappresentanti di cui sopra verranno a scadere il giorno 11 gennaio 1982;

Ritenuto di doversi indire le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1979 sopra citato prevede che la data delle elezioni sia stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio di Ministri;

Visto il telex n. 4466 del 22 aprile 1981, protocollo 14215, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la funzione pubblica ha stabilito, di intesa con le amministrazioni dello Stato, la data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione fissandola per domenica 22 novembre 1981 con prosecuzione fino alle ore 14 di lunedì 23 novembre 1981;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali avranno luogo il giorno 22 novembre 1981, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 23 novembre 1981, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via Sallustiana n. 53.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Art. 3.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro: DE MICHELIS

(3442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Carmignano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Carmignano » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1975, n. 222 — propone che sia modificato l'art. 1 e in parte gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Carmignano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carmignano » è riservata ai vini rosso, e rosato e vin santo che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

(in successione all'ultimo comma)

Il vino Carmignano rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 45 al 65 per cento;
Canaiolo nero dal 10 al 20 per cento;
Cabernet franc dal 6 al 10 per cento;
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni: Mammolo e Colorino presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5 per cento.

Il vino « Carmignano » « Vin Santo » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni e nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano dal 65 al 75 per cento;
Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 15 al 35 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a frutto bianco attualmente autorizzati e presenti nei vigneti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10 per cento del totale.

Art. 4.

(il primo comma va modificato portando al plurale le preposizioni articolate ed il termine vino che compaiono alla seconda e quarta riga)

Le condizioni . . . . dei vini « Carmignano » . . . . al mosto ed ai vini derivati . . . .

(in sostituzione al quinto e sesto comma inserire il testo che segue)

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare: i q.li 80 per il « Carmignano » rosso, q.li 110 per il « Carmignano » rosato e Vin Santo ed a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Tale eccedenza massima del 20% deve essere separatamente vinificata e non ha diritto alla denominazione. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento per i vini « Carmignano » rosso e rosato ed al 35 per cento per il Carmignano « Vin Santo ».

Art. 5.

(il secondo, il terzo ed il quarto comma vanno sostituiti come segue)

Le uve destinate alla vinificazione dei vini « Carmignano » rosso e rosato devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 per il rosso e di 11 per il rosato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione del « Carmignano » Vin Santo è ammesso soltanto il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve avvenire in locali all'uopo idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 per cento;

la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo deve avvenire in appositi locali (Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del « Carmignano » Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17.

Art. 6.

(le prime due righe del primo comma vanno sostituite come segue)

Il vino « Carmignano » rosso, la cui qualificazione di colore non deve essere indicata in etichetta, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

(*Omissis*).

(successivamente al primo comma inserire i comma seguenti)

Il vino « Carmignano » rosato, la cui qualificazione di colore — obbligatoria in etichetta — può essere indicata con la dizione « Rosato di Carmignano », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico a volte con riflessi rubino;
odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino « Carmignano » Vin Santo, la cui qualificazione — obbligatoria in etichetta — può essere indicata con la dizione « Vin Santo di Carmignano », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 di cui per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 5 gradi; per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4 gradi; per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 40 grammi di zucchero;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per i vini Carmignano relativi all'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

In successione alla denominazione Carmignano indicare il tipo rosso.

Al termine del secondo capoverso aggiungere: ....; in tal caso è sempre obbligatoria, in etichetta, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

(3097)

Affidamento all'Ente tutela vini romagnoli dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

Con decreto 8 gennaio 1981 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna », riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 20 dicembre 1973, all'Ente tutela vini romagnoli, limitatamente ai propri associati.

(3394)

Affidamento al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini dell'Isonzo, dell'incarico di vigilanza per i vini stessi.

Con decreto 7 gennaio 1981 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Isonzo », riconosciuti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1975, al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini dell'Isonzo, limitatamente ai propri associati.

(3395)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1981, registro n. 9 Difesa, foglio n. 253, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Zaino Stefano, nato l'8 settembre 1905 a Solero (Alessandria). — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento non esitava, subito dopo l'armistizio, ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigando le sue migliori energie per la costituzione nella zona delle prime ed efficienti formazioni partigiane. Indomito e instancabile comandante di brigata riusciva, durante diciannove lunghi mesi di intensa attività partigiana, ad ideare e nel contempo a realizzare audaci e molteplici azioni di guerra contro l'invasore. Arrestato riusciva ad evadere partecipando, alla testa dei suoi uomini, all'insurrezione della città di Genova che si concludeva vittoriosamente il 25 aprile 1945. — Liguria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Gasparini Ettore, nato il 25 dicembre 1920 a Gonzaga (Mantova). — Comandante di battaglione, dotato di eccezionale ardimento, riusciva con la forza dell'esempio e la spinta di fede patriottica, a trascinare i suoi uomini in molteplici combattimenti dando ripetutamente prova di grande valore. Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1944, in località Finero, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite. Accortosi che un altro gruppo della formazione stava per essere accerchiato non esitava, con abile manovra, a fronteggiare il nemico e benché gravemente ferito, incitava i suoi uomini alla lotta fino all'epilogo favorevole dell'azione. — Bassa Ossola-Finero, 8 settembre 1944-13 ottobre 1944.

Croci

Mezzani Paolo, nato il 21 giugno 1927 a Settala (Milano). — Giovanissimo partigiano si distingueva nella lotta contro i nemici della Patria per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 18 novembre 1944, nel corso di un attacco al munito presidio nemico in Ronchetto sul Naviglio, si portava volontariamente, insieme a due altri compagni, a ridosso delle postazioni avversarie e riuscendo, con precisi colpi, a ridurre al silenzio le armi nemiche permetteva il ripiegamento del proprio reparto. — Milano, 25 agosto 1944-25 aprile 1945.

Mlekuz Rodolfo Tullio, nato il 29 settembre 1921 a Imola. — Valoroso comandante di squadra partigiana dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio e spirito di abnegazione. Il 28 agosto 1944, in località Bassura di Stroppo nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche sosteneva alla testa dei suoi uomini un'impari lotta infliggendo all'avversario gravi perdite in uomini e materiali. Nel prosieguo dell'azione, essendo rimasto ferito il proprio mitragliere, prontamente lo sostituiva e continuando l'azione a fuoco permetteva lo sganciamento del suo reparto. — Prazzo, 28 agosto 1944.

(3431)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Cardani Piero, in Busto Garolfo

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.108.000, dovuto dalla ditta Cardani Piero, è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come risulta modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Cassino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone 18 marzo 1981, n. 1395/I, l'Università di Cassino è stata autorizzata ad acquistare un immobile e l'area circostante siti in via di Biasio in Cassino costituiti dall'edificio principale, dall'area di risulta di un fabbricato demolito e da un capannone, di proprietà della sig.ra Teresa Grossi, per il prezzo di lire 670.000.000, da destinare ai fini istituzionali della predetta Università.

(3433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 4 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1190,05	1190,05	1189,95	1190,05	1190 —	1190 —	1189,95	1190,05	1190,05	1190,05
Dollaro canadese	984 —	984 —	983 —	984 —	983,70	983,70	983,50	984 —	984 —	984 —
Marco germanico	497,49	497,49	498,13	497,49	497,70	497,20	496,90	497,49	497,49	497,50
Fiorino olandese	446,85	446,85	447,90	446,85	447,35	446,75	446,75	446,85	446,85	446,85
Franco belga	30,482	30,482	30,55	30,482	30,55	30,50	30,48	30,482	30,482	30,50
Franco francese	210,93	210,93	211 —	210,93	210,75	210,85	210,82	210,93	210,93	210,95
Lira sterlina	2333,10	2333,10	2318 —	2333,10	2321,70	2329,85	2326,70	2333,10	2333,10	2333,10
Lira irlandese	1821,50	1821,50	1820 —	1821,50	1819,50	—	1816 —	1821,50	1821,50	—
Corona danese	158,10	158,10	158,10	158,10	157,80	158,10	158,08	158,10	158,10	158,10
Corona norvegese	201,95	201,95	202,50	201,95	202,15	201,95	201,93	201,95	201,95	201,95
Corona svedese	235 —	235 —	234,70	235 —	234,80	234,80	234,64	235 —	235 —	235 —
Franco svizzero	560,93	560,93	561 —	560,93	561,60	561,20	561,50	560,93	560,93	560,95
Scellino austriaco	70,29	70,29	70,43	70,29	70,50	70,20	70,22	70,29	70,29	70,30
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,85	18,80	18,90	18,65	18,60	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,54	12,54	12,56	12,54	12,60	12,50	12,57	12,54	12,54	12,55
Yen giapponese	5,28	5,28	5,2850	5,28	5,22	5,25	5,27	5,28	5,28	5,28

Media dei titoli del 4 giugno 1981

Titolo					Media
Rendita 5 % 1935					50,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82					91,025
»	5,50 %	»	»	1968-83	88,275
»	5,50 %	»	»	1969-84	83,500
»	6 %	»	»	1970-85	80,775
»	6 %	»	»	1971-86	74,150
»	6 %	»	»	1972-87	74 —
»	9 %	»	»	1975-90	74,350
»	9 %	»	»	1976-91	76,750
»	10 %	»	»	1977-92	81,500
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				73,300
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %					66 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 7-1979/81	99,500
»	»	»	»	1-10-1979/81	98,800
»	»	»	»	1-12-1979/81	99 —
»	»	»	»	1- 5-1979/82	97,400
»	»	»	»	1- 7-1979/82	96,400
»	»	»	»	1-10-1979/82	95,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 1-1980/82	98,150
»	»	»	»	1- 3-1980/82	97 —
»	»	»	»	1- 5-1980/82	97,200
»	»	»	»	1- 6-1980/82	97,200
»	»	»	»	1- 7-1980/82	97,100
»	»	»	»	1- 8-1980/82	96,200
»	»	»	»	1-10-1980/82	96,950
»	»	»	»	1-12-1980/82	97,200
»	»	»	»	1- 1-1980/83	98,700
»	»	»	»	1-10-1980/83	97,200
Buoni Tesoro Nov.			5,50 %	1- 4-1982	90,525
»	»	Pol.	12 %	1- 1-1982	95,925
»	»	»	12 %	1- 4-1982	93,950
»	»	»	12 %	1-10-1983	87,300
»	»	»	12 %	1- 1-1984	86,550
»	»	»	12 %	1- 4-1984	86,700
»	»	»	12 %	1-10-1984	86,525
»	»	Nov.	12 %	1-10-1987	83,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1190 —
Dollaro canadese	983,75
Marco germanico	497,195
Fiorino olandese	446,80
Franco belga	30,481
Franco francese	210,875
Lira sterlina	2329,90
Lira irlandese	1818,75
Corona danese	158,09
Corona norvegese	201,94
Corona svedese	234,82
Franco svizzero	561,215
Scellino austriaco	70,255
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,555
Yen giapponese	5,275

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di ventiquattro ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, « Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom) »;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, « Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina », e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249, « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di ventiquattro ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 3 novembre 1957;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti guardiamarina provenienti dal 75° corso A.U.C. « D » sono ammessi al concorso con riserva: la loro ammissione al corso di pilotaggio sarà subordinata al conseguimento in tempo utile della nomina a guardiamarina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevuta, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma le successive eventuali variazioni.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dal comandante di Corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c*) del presente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma.

In mancanza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti avviati per gli accertamenti presso gli istituti medico-legali, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Non è ammesso appello avverso al giudizio pronunciato dall'autorità sanitaria.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di: ottimo, buono, sufficiente.

Art. 6.

Una commissione nominata dal Ministero della difesa formerà la classifica dei candidati in possesso dei previsti requisiti. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario: (*senza voto*)

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) Idoneità al volo:

40 punti per i qualificati ottimo;

30 punti per i qualificati buono;

20 punti per i qualificati sufficiente.

2) Nomina a GM di C°: totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina a ufficiale di complemento.

3) Servizio prestato:

1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato dal termine del corso, AUC, fino ad un massimo di 10 punti;

1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo dal termine del corso AUC, fino ad un massimo di 10 punti.

Punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) Conoscenza della lingua inglese: punteggio ridotto in decimi, riportato nel censimento di lingua inglese al quale i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

5) Capacità natatoria: tre punti, due punti e un punto per ognuna delle prove, superate rispettivamente con esito ottimo, buono e sufficiente, alle quali i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

6) Eventuali altri titoli: 10 punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; 15 punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati possono presentare, entro il 30 giugno 1981, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nell'art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato fino ad un massimo di ventisette per sopperire ad eventuale indisponibilità o carenza di ufficiali del ruolo speciale idonei al corso di pilotaggio.

I vincitori del concorso saranno ulteriormente selezionati per l'assegnazione di un'aliquota a corsi che si svolgeranno all'estero, in base ai seguenti requisiti:

gradimento degli interessati;

riconoscimento dell'idoneità al pilotaggio da parte dello Stato estero organizzatore del corso. A tal proposito si raccomanda la cura preventiva delle carie dentarie;

buona conoscenza della lingua inglese;

superamento di tutte le prove di nuoto.

Fra coloro che rispondano a tutti i requisiti sopraelencati sarà data la precedenza a chi avrà riportato il maggiore punteggio alle prove di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 6; a parità di punti sarà preferito il migliore nella graduatoria generale.

L'aliquota comprenderà tre candidati in eccesso rispetto al fabbisogno: la selezione finale sarà effettuata in base ai risultati della prima parte del corso pre-volo che avra luogo a Livorno, in concorso con eventuali ufficiali del ruolo speciale.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento siano eventualmente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove di esame sara conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge [illegible] ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, Corpo di stato maggiore.

Art 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art 15.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'art. 14, avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1981
Registro n. 17, foglio n. 8

(2891)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplementao ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nomiativo:

Marcelletti Carlo, nato a Maiolati Spontini il 19 luglio 1944	punti	100	su 100
Mazzucco Alessandro, nato a Venezia il 4 febbraio 1944	»	100	»
Martelli Valentino, nato a Laconi il 9 maggio 1943	»	98	»
Zingone Bartolo, nato a Pagani il 24 novembre 1945	»	96	»
Narducci Caterina, nata a Napoli il 27 luglio 1938	»	88	»
Ferrozzi Giuseppe, nato a Foggia il 19 novembre 1945	»	86	»
Valfrè Carlo, nato a Treviso l'11 aprile 1943	»	85	»
Staibano Mario, nato a Roma il 27 febbraio 1941	»	84	»
Mannatrizio Giuseppe, nato a Catanzaro il 22 settembre 1943	»	78	»
Sassi Igino, nato ad Isernia il 23 marzo 1931	»	80	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3147)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ferrozzi Giuseppe, nato a Foggia il 19 novembre 1945 .	punti	100	su 100
Giordano Aldo, nato a Monte S. Angelo il 9 dicembre 1933	»	100	»
Purri Paolo, nato a Brindisi il 28 giugno 1944	»	100	»
Barile Donato Antonio, nato a Campodipietra il 2 giugno 1939 .	»	96	»
Rizzi Adriano, nato a Mantello il 10 luglio 1943	punti	93	su 100
Bertani Giorgio, nato a L'Aquila il 1° settembre 1942	»	90	»
Quaranta Maurizio, nato a Torino l'8 ottobre 1945	»	90	»
Nucifora Rosario, nato a Sant'Alfio il 5 ottobre 1942	»	88	»
Croce Enrico, nato a Milano il 2 maggio 1944	»	87	»
Salani Graziano, nato a Firenze il 13 giugno 1936	»	87	»
Frassani Romeo, nato a Padova il 9 agosto 1942	»	85	»
Vasta Matteo, nato a Mugnano del Cardinale il 29 settembre 1943	»	82	»
Farinon Attilio Maria, nato a Bergamo il 12 settembre 1942	»	77	»
Pancotti Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno il 3 giugno 1936	»	75	»
Sblendorio Luciano, nato a Modugno il 1° gennaio 1945	»	75	»
Lazzaro Giuseppe, nato a Mirabello Sannitico il 18 febbraio 1939	»	70	»
Manfredi Attilio, nato a Reggio Emilia il 6 gennaio 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3145)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. **51.**

Variazione n. 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *dicembre* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 dicembre 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. **52.**

Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *dicembre* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 dicembre 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. 53.

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *dicembre* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire i primi e più immediati interventi in favore delle popolazioni della regione Basilicata colpita dal terremoto del 23 novembre 1980 è istituito nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980 un fondo di emergenza.

Lo stanziamento relativo al fondo di cui al precedente comma sarà gestito con decreto del presidente della Regione in deroga alle vigenti disposizioni contabili per la durata non superiore a mesi sei.

Art. 2.

Fra le partite di giro del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito, in entrata e in uscita, un apposito capitolo per la gestione delle somme provenienti alla Regione dalla solidarietà nazionale.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio richieste da eventuali superi rispetto allo stanziamento disposto dalla presente legge relativo al fondo di cui al comma precedente.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 110. — Quota regionale del fondo comune di cui all'art. 8 n. 281/70 . . L. 1.598.091.165

Cap. 1480 (di nuova istituzione). — Fondo di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 . . L. 3.000.000.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione:

Cap. 7281. — Fondo globale per provvedimenti in corso - Funzioni normali . L. 3.401.908.835

In aumento:

Cap. 4050 (di nuova istituzione). — Fondi di emergenza per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 . . L. 5.000.000.000

Cap. 8130 (di nuova istituzione). — Fondo di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 . . » 3.000.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 dicembre 1980

VERRASTRO

(2296)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 28 agosto 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 viene così sostituito:

La regione Basilicata, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 5 dello statuto, concede contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di programmi costruttivi a cooperative edilizie e loro consorzi secondo le indicazioni della presente legge.

Art. 2.

L'art. 3 viene così sostituito:

I soggetti attuatori di cui al precedente art. 1 possono contrarre mutui assistiti dal contributo della Regione, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, compreso quello di preammortamento, con facoltà di estinzione anticipata, che possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalla Cassa di risparmio.

I mutui sono garantiti da ipoteca di 1° grado da accendere sugli stessi programmi edilizi o di 2° grado ove le cooperative o consorzi di cooperative abbiano già ottenuto finanziamenti parziali.

Art. 3.

L'art. 4 viene così sostituito:

I contributi regionali sono corrisposti agli istituti mutuanti ovvero direttamente alle cooperative edilizie o loro consorzi a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo rispettivamente alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla stipula del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori.

Gli stessi, fissati nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, saranno corrisposti alle cooperative edilizie e loro consorzi di cui all'art. 2 per i soci assegnatari il cui reddito massimo è di L. 9.600.000.

Art. 4.

All'ultimo comma dell'art. 5 viene aggiunto:

« Tale contributo sarà corrisposto all'istituto di credito a cui le cooperative l'avranno ceduto in dipendenza della stipula del contratto di mutuo ».

Art. 5.

Al terzo comma dell'art. 6 dopo le parole « che non superi il limite » viene aggiunta la parola « originariamente ».

Art. 6.

L'ultimo comma del'art. 7 viene così sostituito: Il presidente della giunta regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti degli interventi da realizzare, concede, con proprio decreto, il contributo.

Art. 7.

L'art. 10 viene soppresso.

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 11 la cifra « Lire 300 milioni » è sostituita con la cifra « Lire 1.200.000.000 ».

Art. 9.

Il nuovo limite di impegno venticinquennale di lire 900.000.000 decorrerà dal 1981 e sarà iscritto allo stesso o corrispondente capitolo 3670 del corrente bilancio.

I futuri bilanci pluriennali assicureranno la copertura finanziaria del limite di impegno di cui al comma precedente.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 55.

Integrazione dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'E.S.A.B.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti eletti dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, quinto e sesto comma, dello statuto regionale, il comitato esecutivo s'intende sciolto.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, appositamente convocato dal suo presidente, elegge entro venti giorni il nuovo esecutivo.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 56.

Mutui a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del provvedimento di delega ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni a titolo di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario, contratti a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 30.

Art. 2.

Le annualità relative al predetto limite di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione Basilicata per il primo triennio e faranno carico al bilancio dello Stato per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La spesa sarà imputata, per l'esercizio finanziario 1980, sull'apposito capitolo denominato: « Concorso regionale negli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per opere di miglioramento fondiario di competenza delle comunità montane » e per gli esercizi futuri sull'analogo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali successivi.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per il 1980 mediante riduzione di lire 500 milioni dal capitolo 3506 del bilancio regionale per l'esercizio 1980 e per gli anni 1981 e 1982 attraverso i fondi che perverranno alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1980 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 2871 (di nuova istituzione). — Concorso regionale negli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per opere di miglioramento fondiario di competenza delle comunità montane L. 500.000.000

In diminuzione:

Cap. 3506. — Interventi per opere di miglioramento fondiario nel settore ortofrutticolo (legge n. 984/77) . . . . L. 500.000.000

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 57.

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalità di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 e legge regionale 12 agosto 1978, n. 34, la Regione istituisce un fondo quale concorso negli interessi sui mutui trentennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 2.

L'intervento regionale sarà ragguagliato al valore attuale della differenza tra le rate di ammortamento calcolate rispettivamente al tasso massimo di riferimento ed a quello agevolato a carico dei prestatari, determinati periodicamente con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il valore attuale predetto sarà determinato sulla base del tasso d'interesse concordato con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge è valutato in L. 1.200.000.000 per l'esercizio 1980 e la relativa copertura è assicurata con le disponibilità esistenti al cap. 7281: « Fondo globale per provvedimenti in corso (spese in conto capitale) ».

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 3010 (di nuova istituzione). — Interventi in favore della proprietà diretto-coltivatrice . . . . L. 1.200.000.000

In diminuzione:

Cap. 7281. — Fondo globale per provvedimenti in corso (spese in conto capitale) . . L. 1.200.000.000

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si richiamano le disposizioni di cui alle leggi statali n. 590/65 e n. 817/71, nonché il regolamento e le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1978, n. 34.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1980

VERRASTRO

(2297)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 gennaio 1981, n. 3.

Modifica dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 31 *marzo* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

In base alle seguenti norme ed ai seguenti atti amministrativi:

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

testo unico 5 giugno 1939, n. 1016;

legge 27 dicembre 1977, n. 968;

decreto del presidente della giunta provinciale **19 ottobre 1979, n. 44;**

delibera della giunta provinciale n. 8009 del 15 dicembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44, concernente il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui al comma precedente è composta da cinque membri di cui un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale della provincia anche se collocato a riposo, in qualità di presidente, e quattro membri effettivi designati dal comitato provinciale della caccia ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 30 gennaio 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1981
Registro n. 2, *foglio n.* 21

(3033)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811560)